

DELIBERAZIONE 1 DICEMBRE 2020

507/2020/R/EEL

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA PROPOSTA AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN MERITO ALLO STANDARD DI ADEGUATEZZA DEL SISTEMA ELETTRICO ITALIANO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/943

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1136^a riunione del 1 dicembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: regolamento 2019/943);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dicembre 2019 (di seguito: PNIEC);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito anche: MSE) 28 giugno 2019 (di seguito: decreto 28 giugno 2019);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);

- il parere dell’Autorità 27 giugno 2019, 281/2019/R/eel (di seguito: parere 281/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 settembre 2019, 363/2019/R/eel;
- la decisione della Commissione europea *State Aid SA.42011 (2017/N) - Italy – Italian Capacity Mechanism*, 7 febbraio 2018, C(2018) 617 final (di seguito: decisione C(2018) 617);
- la decisione della Commissione europea *State Aid SA.53821 (2019/N) – Italy Modification of the Italian Capacity Mechanism*, 14 giugno 2019, C(2019) 4509 final (di seguito: decisione C(2019) 4509);
- la decisione dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (di seguito: Acer) 2 ottobre 2020, n. 23/2020, sulla metodologia per il calcolo del valore dell’energia non fornita, del costo del nuovo entrante e dello standard di adeguatezza (di seguito: decisione 23/2020).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1 del decreto legislativo 379/03 prevede:
 - l’istituzione di un nuovo sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione di energia elettrica (di seguito: mercato della capacità) atto ad assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell’adeguatezza della capacità produttiva, con la finalità di garantire la copertura della domanda nazionale e dei necessari margini di riserva;
 - che il mercato della capacità sia basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i consumatori;
- in esito a un articolato percorso di consultazione, l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 98/11, ha definito i criteri e le condizioni per la disciplina del mercato della capacità;
- con le decisioni C(2018) 617 e C(2019) 4509, la Commissione ha dichiarato il mercato italiano della capacità compatibile con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato;
- la proposta di disciplina del mercato della capacità elaborata da Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) è stata approvata con decreto 28 giugno 2019, previo parere favorevole dell’Autorità (parere 281/2019/R/eel);
- nel mese di novembre 2019 si sono tenute la prima e la seconda asta del mercato della capacità con periodi di consegna rispettivamente 2022 e 2023;
- il PNIEC individua nel mercato della capacità uno dei principali strumenti per garantire l’adeguatezza del sistema elettrico e contestualmente promuovere investimenti nel lungo periodo che siano coerenti con il processo di decarbonizzazione del settore.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- il regolamento 2019/943 stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri con meccanismi di capacità in vigore al 4 luglio 2019 li adattino per conformarsi ai criteri e alle condizioni di cui al medesimo regolamento, fatti salvi gli impegni o i contratti conclusi entro il 31 dicembre 2019;
- il regolamento 2019/943 prevede, in particolare, che, per poter proseguire nell'applicazione dei meccanismi di capacità, si debbano, tra l'altro, rispettare le seguenti condizioni:
 - a) nell'applicare i meccanismi di capacità, gli Stati membri devono definire uno standard di adeguatezza (di seguito anche: *RS*), ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1;
 - b) su proposta dell'autorità nazionale di regolazione, il *RS* è stabilito dallo Stato membro o da un'autorità competente designata dallo Stato membro (articolo 25, paragrafo 2);
 - c) il *RS* è calcolato utilizzando almeno il valore dell'energia non fornita (di seguito: *VOLL_{RS}*) e il costo del nuovo entrante (di seguito: *CONE_{RS}*) ed è espresso come previsione di energia non fornita (*EENS*) e numero atteso di ore di inadeguatezza per anno (*LOLE*), ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3;
 - d) ai fini della definizione del *RS* secondo quanto previsto dall'articolo 25, le autorità di regolazione o le altre autorità competenti eventualmente designate dagli Stati membri, determinano, entro il 5 luglio 2020, una stima del *VOLL_{RS}* relativo al loro territorio; le autorità di regolazione o le altre autorità competenti designate che hanno più di una zona di offerta nel loro territorio possono individuare stime differenti per le diverse zone (articolo 11, paragrafo 1);
 - e) la definizione del *RS*, del *VOLL_{RS}* e del *CONE_{RS}* si deve basare sulla metodologia che Entso-E propone ad Acer entro il 5 gennaio 2020 e Acer approva e pubblica sul proprio sito internet entro tre mesi dalla ricezione della medesima (combinato disposto degli articoli 11, paragrafo 1, 23, paragrafi 6 e 7, e 27);
- in data 5 ottobre 2020, Acer ha pubblicato la decisione 23/2020, con la quale ha approvato con modifiche la metodologia proposta da Entso-E in data 4 maggio 2020, per il calcolo del *VOLL_{RS}*, del *CONE_{RS}* e del *RS* (di seguito: metodologia Entso-E/Acer).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- oltre agli adempimenti previsti dal regolamento 943/2019, la definizione del *RS* è funzionale alla costruzione, da parte di Terna, delle curve di domanda del mercato della capacità;
- ai sensi della deliberazione ARG/elt 98/11, Terna è tenuta a predisporre e aggiornare una metodologia volta a identificare la tecnologia di generazione di energia elettrica, fra quelle che sarebbero incluse nel parco ottimo e qualificabili

alle procedure concorsuali, cui corrisponde il più basso costo fisso standard annuo per MW;

- Terna, nell'ambito dei tavoli di lavoro di Entso-E, ha partecipato all'elaborazione della proposta di metodologia che Entso-E ha presentato ad Acer.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti dell'Autorità finalizzati alla predisposizione di una proposta al MSE sullo standard di adeguatezza ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento 943/2019;
- nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea, richiedere a Terna di elaborare uno studio sui valori del RS e delle relative variabili determinanti $VOLL_{RS}$ e $CONE_{RS}$, al fine di contribuire a creare le condizioni per proseguire lo svolgimento delle diverse fasi del mercato italiano della capacità;
- che il citato studio sia basato su quanto previsto dalla metodologia Entso-E/Acer, sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, e sui criteri specificati negli alinea seguenti;
- che, con riferimento al $VOLL_{RS}$, le relative stime siano elaborate:
 - a) sia per singola zona di mercato sia a livello nazionale;
 - b) rendendo evidenti, per ciascuna combinazione categoria di consumatori – zona di mercato, i risultati derivanti almeno dall'applicazione di ciascuno dei metodi *willingness to pay (WTP)*, *willingness to accept (WTA)* e *direct worth (DT)*;
- che, in relazione alla definizione del $CONE_{RS}$:
 - a) per ciascuna tecnologia di riferimento, sia fornito il dettaglio dei costi fissi di investimento, dei costi fissi annuali di capitale e dei costi fissi operativi per anno (diversi dall'ammortamento), evidenziando il valore delle singole voci di costo considerate;
 - b) i costi fissi operativi includano, oltre alle voci previste dalla metodologia Entso-E/Acer ove rilevanti, anche gli ulteriori costi che caratterizzano il sistema italiano, quali, a titolo esemplificativo, i costi fissi per il trasporto gas nel caso di impianti alimentati a gas naturale;
 - c) si adotti una o più ipotesi di tasso di remunerazione del capitale, costruite, almeno per una di esse, applicando la formula suggerita nell'*Annex 2* della metodologia Entso-E/Acer ed esplicitando le assunzioni sulle diverse variabili determinanti; a tal proposito, si precisa che dette ipotesi costituiscono valori provvisori, definiti al puro scopo di rendere possibile il calcolo dei costi fissi di capitale e suscettibili di modifiche per tenere eventualmente conto, tra l'altro, della dinamica dei mercati finanziari;
- che le stime del RS siano determinate su base zonale, utilizzando sia il $VOLL_{RS}$ definito a livello nazionale che il $VOLL_{RS}$ determinato a livello zonale;
- che Terna trasmetta all'Autorità il sopra menzionato studio entro il 3 maggio 2021, previa consultazione pubblica

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti finalizzati alla predisposizione di una proposta al Ministro dello Sviluppo Economico sullo standard di adeguatezza del sistema elettrico italiano ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento 943/2019;
2. di richiedere a Terna S.p.A. di elaborare, nei termini di cui in motivazione, uno studio sul RS e sulle relative variabili determinanti $VOLL_{RS}$ e $CONE_{RS}$;
3. di prevedere che Terna S.p.A. trasmetta all'Autorità lo studio di cui al punto 2 entro il 3 maggio 2021, previa consultazione pubblica;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a Terna S.p.A.;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini